

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTA la legge costituzionale 18.10.2001, n.3
- VISTO il decreto legislativo 20.10.1998, n.368;
- VISTO l'art.14, lett.n dello Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI i DD.PP.RR 635/75 e 637/75;
- VISTE le leggi regionali 80/77 e 116/80;
- VISTA la *“Recommendation on the Safeguarding of Traditional Cultures and Folklore”* approvata dalla Conferenza Generale UNESCO nel 1989, che ha impegnato gli Stati a sviluppare il concetto di Living Human Treasures - Tesori Umani Viventi intesi come *“le persone che danno forma concreta e sono massimamente in grado di attuare le tecniche necessarie per la produzione di aspetti selezionati della vita culturale di un popolo e perpetuare l'esistenza del loro patrimonio di cultura materiale”*
- VISTA la Convenzione *“For the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”* approvata dalla trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO il 17 ottobre 2003, che definisce le Eredità Culturali Immateriali - Intangible Cultural Heritage - come le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, così come le conoscenze e le tecniche, che le comunità, i gruppi e, in certi casi, gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Esse in certi casi vengono definite Tesori Umani Viventi e si manifestano tra l'altro nelle seguenti espressioni:
- tradizioni ed espressioni orali, tra cui il linguaggio, come veicolo del patrimonio culturale immateriale;
 - arti performative;
 - pratiche sociali, rituali ed eventi festivi;
 - saperi e pratiche riguardanti la natura e l'universo;
 - artigianato tradizionale
- Secondo la Convenzione, le eredità culturali intangibili sono trasmesse di generazione in generazione e sono costantemente riprodotte dalle comunità e dai gruppi, adattandole al loro ambiente, alle loro interrelazioni con la natura e alle condizioni storiche della loro esistenza. Esse forniscono alle popolazioni il senso della loro identità e continuità, e la sua salvaguardia promuove, sostanzia e sviluppa la diversità culturale e la creatività umana.
- CONSIDERATO che la Convenzione ha l'obiettivo di impegnare gli Stati componenti ad assumere le misure necessarie, tra le quali, in primo luogo, l'identificazione delle eredità



in copia conforme

immateriale, allo scopo di assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale di interesse internazionale e di rafforzare la solidarietà e la cooperazione in questo settore, a livello regionale e internazionale.

A questo scopo la Convenzione intende incoraggiare, tra l'altro, lo scambio di informazioni, esperienze e iniziative comuni.

Essa prevede in particolare:

- la predisposizione da parte degli stati membri di Registri del Patrimonio Culturale Immateriale;
- la costituzione di un Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UNESCO;
- la messa a punto da parte del Comitato di due liste, denominate Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Internazionale dell'Umanità e Lista del Patrimonio Culturale Internazionale che necessita di Salvaguardia Urgente. La prima di queste liste comprende i Capolavori del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità che sono stati proclamati prima dell'entrata in vigore della Convenzione

CONSIDERATO che il testo della Convenzione sottolinea con forza che la salvaguardia delle eredità immateriali è un processo complesso che coinvolge diversi protagonisti, a cominciare dalle comunità e dai gruppi che sono la sua linfa vitale.

VISTI i quattro principali programmi UNESCO nel settore del patrimonio culturale immateriale, e precisamente:

- Capolavori del Patrimonio Immateriale ed Orale dell'Umanità;
- Tesori Umani Viventi;
- Lingue in Stato di Pericolo;
- Musiche Tradizionali del Mondo

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo del gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio impegna l'Amministrazione pubblica alla valorizzazione del patrimonio culturale, intesa come esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 80/77, la Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'Isola, promuove le più idonee attività sociali e culturali;

RILEVATO che da lunga tratta di tempo la Regione Siciliana ha posto in essere molteplici e rilevanti interventi nel settore delle attività culturali e della valorizzazione dei beni culturali non materiali, tra i quali si ricordano:

- legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, recante provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia;



Per copia conforme

- legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante provvedimenti in favore della promozione culturale e della educazione permanente;
- legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, recante provvedimenti per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale e della cultura cristiana;
- legge regionale 6 marzo 1981, n.25, recante provvedimenti in favore dello studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche dell'Isola;
- legge regionale 30 maggio 1983, n.33, recante provvedimenti urgenti per la promozione culturale in Sicilia;
- legge regionale 1 agosto 1990, n. 14, recante provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali;
- legge regionale 1 ottobre 1998, n. 25, recante provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno;
- legge regionale 9 ottobre 1998, n.26, recante provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche;

CONSIDERATO che le azioni di valorizzazione delle attività dedicate ai beni immateriali della cultura siciliana vanno ripensate alla luce della preminenza assunta dai beni protetti a livello internazionale dalla *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* e della conseguente necessità di individuare, tutelare e conservare le Eredità Immateriali dell'Isola garantendone un'adeguata fruizione e valorizzazione mediante un apposito Programma Regionale di Interventi.

CONSIDERATO che per effetto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, e in particolare al riconoscimento alle Regioni del potere di attuare ed eseguire gli atti dell'Unione Europea (art. 117, comma 5), le Regioni, e soprattutto la Regione Siciliana, dotata di potestà normativa esclusiva, sono tenute a partecipare alla definizione dei rapporti con gli organismi internazionali. La norma sopra indicata, nella parte in cui riconosce alle Regioni il potere di eseguire ed attuare, nelle materie di propria pertinenza, oltre che gli atti dell'Unione europea, gli accordi internazionali, in concreto attribuisce a questa Amministrazione, rispetto alle problematiche della tutela e valorizzazione dei beni culturali siciliani in ambito UNESCO, il potere – dovere di partecipare a pieno titolo ai processi di decisione e alla loro esecuzione

CONSIDERATO che, per quanto precede, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali intende dare specifica attuazione ai criteri, agli indirizzi e alle direttive della suddetta Convenzione UNESCO, istituendo a tal fine il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana e attivando presso il Centro Regionale per l'Inventariazione e la Catalogazione, che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 116/80 esplica funzioni di studio, ricerca e organizzazione, tra gli altri, dei beni culturali di interesse etnoantropologico, il Programma Regionale delle Eredità Immateriali



Per copia conforme

DECRETA

Articolo 1 Allo scopo dell'identificazione e classificazione dei beni culturali immateriali della Regione Siciliana, per una loro adeguata salvaguardia dal rischio di estinzione ed una corretta valorizzazione, è istituito il **Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana**.

Nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana sono iscritte le attività culturali consistenti in pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, tecniche, associati agli spazi culturali, che le comunità, i gruppi, e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte fondamentale del loro retaggio culturale, contribuendo a formare un senso di identità e promuovendo il rispetto per le diversità culturali e la creatività dell'uomo.

L'attività di redazione del Registro deve essere coerente a quanto sviluppato in campo internazionale dalla *Commissione Intergovernativa per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale* presso l'UNESCO e deve contribuire ad arricchire la *Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Internazionale dell'Umanità (List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)* e la *Lista del Patrimonio Culturale Internazionale che necessita di Salvaguardia Urgente (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)*, definite dalla Commissione Intergovernativa

Articolo 2 Il Registro è costituito dai seguenti libri, ciascuno dei quali accoglie un particolare elemento delle eredità immateriali a seconda della sua natura, come di seguito specificato:

- il **Libro dei Saperi**, in cui sono registrati tecniche e processi che identificano una particolare produzione legata alla storia e alle tradizioni identitarie di una comunità;
- il **Libro delle Celebrazioni**, in cui sono iscritti i riti, le feste e le manifestazioni popolari associati alla religiosità, ai cicli lavorativi, all'intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita sociale di una comunità, espressione della tradizione, in grado di costituirne un connotato identitario essenziale;
- il **Libro delle Espressioni**, in cui sono iscritte le tradizioni orali e i mezzi espressivi, incluso il linguaggio e le performance artistiche che caratterizzano l'identità di una determinata comunità;
- il **Libro dei Tesori Umani Viventi**, in cui sono iscritti persone, collettività e gruppi individuati come unici detentori di particolari conoscenze e abilità necessarie e indispensabili per la produzione di determinati elementi del patrimonio immateriale della Regione Sicilia e iscritti nei registri di cui sopra

L'iscrizione di un elemento delle Eredità Immateriali in uno dei suddetti Libri del Registro deve tenere come riferimento la sua rilevanza regionale nella formazione della memoria e identità di una sua comunità

Possono essere attivati altri libri costituenti il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana per l'archiviazione di attività non classificabili nei suddetti Libri .

Articolo 3 La procedura di registrazione ha inizio con la proposta di iscrizione dell'attività nel Registro delle Eredità Immateriali da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro.

La richiesta, accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica, va indirizzata alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio.



La proposta di registrazione deve essere trasmessa in originale, datata e sottoscritta, e deve essere corredata, a pena di irricevibilità, dai seguenti documenti:

- identificazione del proponente;
- individuazione topografica di riferimento della specifica Eredità Immateriale;
- denominazione e descrizione dell'Eredità Immateriale proposta per l'iscrizione nel Registro, normata secondo le indicazioni metodologiche di catalogazione, registrandone le caratteristiche identificative ed il riferimento al contesto culturale della sua produzione;
- documentazione disponibile, adeguata alla natura dell'attività e del prodotto materiale in cui essa si sostanzia, come ad es.: fotografie, disegni, video, filmati, registrazioni sonore, partiture ecc... ;
- eventuali riferimenti bibliografici;
- dichiarazione del rappresentante della comunità che produce l'attività o dei suoi membri, con la formale richiesta di avvio del processo di registrazione.

Ricevuta la proposta di registrazione, la competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali valuta preliminarmente l'istanza, accertando il possesso dei requisiti formali per l'ammissibilità, e dà avvio al procedimento.

In caso di ammissione dell'istanza, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e per l'Educazione Permanente, assunto e identificato numericamente il dossier, lo trasmette per l'istruttoria alla *Commissione Eredità Immateriali*, apposito organo consultivo, i cui componenti sono nominati dall'Assessore Regionale ai Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione.

La Commissione valuta la proposta e produce una relazione descrittiva di tutti gli elementi culturalmente rilevanti che giustificano l'iscrizione dell'attività nel Registro. Ricevuto il parere vincolante della Commissione, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e per l'Educazione Permanente conclude il procedimento con un motivato provvedimento circa il riconoscimento o meno dell'attività come elemento delle Eredità Immateriali della comunità, e, in caso positivo, provvede all'iscrizione dell'attività nel Libro corrispondente del Registro, attribuendo all'attività stessa il titolo di "Eredità Immateriale della Regione Siciliana". In caso di parere negativo espresso dalla Commissione, l'istanza del soggetto proponente è rigettata.

Articolo 4 L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è tenuto ad assicurare al bene registrato:

- la produzione di un dossier conoscitivo che raccolga e organizzi tutta la documentazione esistente;
- l'inserimento del materiale prodotto durante il processo di istruzione in un'apposita banca dati che sia correlata e coerente con quelle che raccolgono l'attività di catalogazione, coordinata dal Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione, e l'attività di valutazione del rischio, coordinata dal centro Regionale per la Progettazione e il Restauro.

Articolo 5 E' istituito il Programma Regionale delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, che ha come obiettivo l'individuazione di strategie finalizzate alla divulgazione e alla promozione, con opportuni mezzi, delle Eredità Immateriali della Regione Sicilia.



Per copie consultare

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, il Centro regionale per l'Inventariazione e la Catalogazione definirà specifici obiettivi e linee di attuazione del Programma Regionale delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, in conformità alle linee guida che si allegano al presente decreto sub "A", curandone l'attuazione

Articolo 6 Periodicamente, ed almeno ogni cinque anni, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione procederà, avvalendosi della *Commissione per le Eredità Immateriali*, a una verifica della sussistenza dei requisiti delle attività iscritte nei Libri del Registro, per una conferma dell'attività come *Eredità Immateriale della Regione Siciliana*.

Nel caso di parere negativo l'attività stessa perderà il titolo, ma continuerà ad essere menzionata nel Registro, con l'annotazione della mancata conferma.

Articolo 7 Fermo restando quanto stabilito negli articoli precedenti, il procedimento per la registrazione delle attività all'interno del Libro dei Tesori Umani Viventi, sarà integrato dalle disposizioni seguenti.

La Commissione per le Eredità Immateriali, potrà in particolare procedere alla nomina di:

- **Individui**, ovvero singole persone detentrici delle particolari conoscenze e abilità necessarie per la produzione di determinati prodotti della cultura immateriale della Regione;
- **Collettività**, ovvero un gruppo di persone che collettivamente possiedono tali conoscenze e abilità;
- **Gruppi**, in cui i singoli membri possiedono le suddette conoscenze e abilità, ma in cui è importante il contributo del gruppo più che il ruolo dei singoli membri.

I criteri per l'iscrizione nel Libro dei Tesori Umani Viventi sono:

- livello di eccellenza nell'applicazione delle conoscenze e abilità necessarie alla produzione dell'elemento del patrimonio immateriale;
- elevato livello di dedizione dei soggetti candidati;
- elevata capacità di detti soggetti a sviluppare ulteriormente le loro conoscenze e abilità;
- capacità dei soggetti candidati di trasmettere ad altri soggetti la loro conoscenza e abilità.

La nomina di ogni soggetto candidato come Tesoro Umano Vivente sarà formalmente e pubblicamente attribuita alla presenza di alte cariche istituzionali.

La revoca della nomina può avvenire per giusta causa e quando il Tesoro Umano Vivente non adempie agli obblighi a cui si era impegnato ovvero quando vengono meno i criteri per cui il Tesoro Umano Vivente era stato nominato

Accertata l'esistenza delle cause di cancellazione, il Dipartimento, sentita la Commissione, procederà alla notifica di dette cause ai soggetti detentori della nomina. Se dette cause non saranno rimosse entro termini perentori si procederà alla revoca della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

Il Dipartimento regionale competente procederà alla sua esecuzione.

Palermo, li

26 LUG. 2005



L'ASSESSORE
Alessandro Pagano



Per copia conforme

Indirizzi per il Programma Regionale delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana (ProREI)

La Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione promuove iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione, con opportuni mezzi, delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana.

Il Centro regionale per l'Inventariazione, la Catalogazione e la Documentazione procede a definire gli obiettivi del Programma e a porre in essere le strategie e le azioni per la loro realizzazione.

Gli obiettivi del Programma sono coerenti ai seguenti indirizzi:

1. pianificare un'attività consolidata di studio volta all'identificazione e alla registrazione delle Eredità Immateriali e dei Tesori Umani Viventi presenti nella Regione Sicilia
2. promuovere un piano di sensibilizzazione della comunità sulla necessità di salvaguardare il Patrimonio Culturale Immateriale, compresi i luoghi di pertinenza
3. sostenere i gruppi, le collettività e gli individui che producono, trasmettono e valorizzano le Eredità Immateriali identificate
4. sostenere attività di ricerca, studio e documentazione per approfondire le conoscenze sulle Eredità Immateriali e valutarne il ruolo nel Sistema Cultura della Regione
5. sostenere progetti finalizzati alla trasmissione delle conoscenze dei Tesori Umani Viventi, relative alla produzione degli elementi della cultura immateriale e far sì che queste possano essere salvaguardate e tramandate a future generazioni, eliminando così il loro rischio di estinzione (workshops, seminari, giornate di studio, corsi di formazione...)
6. contribuire alla conservazione delle diversità culturali caratterizzanti le comunità della Regione definendo ed attuando programmi di indagine per valutarne i rischi di alterazione o scomparsa
7. riconoscere formalmente le minoranze linguistiche a rischio di estinzione, censirne la presenza nell'ambito della Regione, valutarne pericolosità e vulnerabilità, definirne le strategie per un'efficace loro conservazione anche attraverso la salvaguardia di eventuali archivi esistenti a rischio
8. sostenere attività di ricerca, studio e documentazione relative alla presenza di minoranze linguistiche nella Regione
9. incentivare la divulgazione dei caratteri e qualità che connotano le Eredità Immateriali della Sicilia, sostenendo la realizzazione di programmi televisivi, documentari, film, CD e l'attivazione di specifici website
10. promuovere le Eredità Immateriali sostenendo eventi (festival, mostre, esposizioni) che ne valorizzino il ruolo all'interno dei paesaggi culturali dell'isola



Per copia conforme

11. attivare specifiche strategie per incoraggiare l'impiego dei Tesori Umani Viventi a fini didattici, divulgativi o correlati all'effettuazione di eventi culturali
12. sostenere attività di formazione relativamente alla trasmissione delle abilità e conoscenze relative alla produzione delle Eredità Immateriali
13. introduzione di nuovi elementi di insegnamento nelle diverse fasce scolari della Sicilia, finalizzati alla divulgazione tra gli studenti della cultura immateriale della Regione
14. contribuire alla divulgazione e promozione delle minoranze linguistiche attraverso la realizzazione di specifici manuali rivolti alle fasce scolari, il sostegno a corsi delle lingue a rischio, una comunicazione articolata tramite i media
15. creazione di reti tra comunità che parlano le stesse lingue a rischio o sono accomunate da presenze di Eredità Immateriale con caratteristiche culturali simili
16. sostenere iniziative che contribuiscano all'internazionalizzazione delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana



Per copia autentica